



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MACERATA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MACERATA

Registrazione di Atto Privato

Il 04/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQL , serie 3 , numero 488

data di stipula: 25/05/2026

ident.vo telematico: TQL26L000488000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90029320505

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90029320505				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 192,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

STATUTO

Articolo 1 –Denominazione

1. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione "LA COMUNITÀ TIBETANA IN ITALIA - ONLUS" assume la definizione di "LA COMUNITÀ TIBETANA IN ITALIA – ENTE DEL TERZO SETTORE", o in forma abbreviata "LA COMUNITÀ TIBETANA – ETS".
2. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
3. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 dal presente Statuto, nonché da ogni altra norma di legge applicabile.
4. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha la sua sede sociale in Pomaia, Comune di Santa Luce, via Poggiberna, 9 - Pisa - c/o Ven. Losang Sherab e ha durata illimitata.
2. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere, in Italia e all'Estero, nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, sedi secondarie, filiali, sezioni, uffici direzionali e operativi, unità locali o altre dipendenze comunque denominate.

Articolo 3 – scopi e attività della Associazione

1. L'Associazione è costituita secondo le intenzioni di S.S. il Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace 1989, al fine di creare una sede per la Comunità dei Tibetani in Italia, dove tutti gli interessati alla causa Tibetana possano convergere e dove siano messe a disposizione di questi tutte le informazioni relative, alla storia, all'arte, alla medicina, alla religione e alla cultura tibetana.
2. L'Associazione riconosce Sua Santità il Dalai Lama come massima autorità spirituale e l'Amministrazione Centrale Tibetana come massima autorità politica del popolo Tibetano.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione di denaro, beni e servizi, di divulgazione ed educazione, nonché di tutela dei diritti civili.
4. In particolare l'Associazione si prefigge di:
 - a) promuovere la solidarietà tra i suoi membri e favorire la conservazione della loro identità nazionale e l'inserimento nella società italiana;
 - b) promuovere la conoscenza della cultura Tibetana nei suoi molteplici aspetti: sociali, culturali e religiosi sia direttamente sia collaborando con gli associati o con enti e istituti pubblici o privati, italiani o stranieri;
 - c) promuovere, coordinare e effettuare studi e ricerche nel campo della medicina tradizionale tibetana e dell'arte tibetana;
 - d) sviluppare la conoscenza dei rituali religiosi e delle tradizioni laiche tibetane legate alla musica, al canto, al teatro e alla danza;
 - e) far conoscere in Italia la realtà delle violazioni dei fondamentali diritti umani attuate in Tibet, al fine di creare un movimento di opinione pubblica che possa contribuire al ristabilimento della genuina autonomia in Tibet;
 - f) aiutare economicamente i profughi tibetani in India e Nepal e in altri Stati mediante raccolte di fondi e adozioni a distanza;
 - g) fornire contributi alle spese mediche degli associati gravemente malati in Italia.
5. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità sopra citate svolge, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (lett. l) D.Lgs 117/2017);
 - b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r) D.Lgs 117/2017);
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) D.Lgs 117/2017);
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v) D.Lgs 117/2017);

- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w) D.Lgs 117/2017);
6. Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione potrà, tra l'altro:
- a) promuovere e utilizzare al proprio interno l'auto finanziamento, la mobilitazione e la raccolta di risorse finanziarie attraverso campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche, spettacoli dedicati e quanto altro consentito dalla legge, quali concreti gesti di partecipazione e di condivisione dei vari progetti e di iniziative di solidarietà;
 - b) effettuare attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica e delle comunità sulla cultura e le tradizioni tibetane, nonché sulle violazioni dei diritti umani e sulla situazione attuale del Tibet, attraverso la realizzazione di conferenze, incontri, seminari, mostre e mediante ogni forma utile di comunicazione;
 - c) promuovere, organizzare mostre, riunioni, manifestazioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
 - d) realizzare direttamente e/o indiretta iniziative di raccolta fondi e/o beni materiali da destinare ai profughi e ai soggetti in stato di bisogno di cui al presente articolo;
 - e) intraprendere qualsiasi operazione che, di volta in volta, sarà ritenuta necessaria al fine di perseguire gli scopi statuari, di promuovere l'Associazione e di procurarle contributi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
7. L'Associazione, qualora lo ritenga utile al fine del raggiungimento dei propri scopi, aderisce a iniziative similari poste in essere da altre persone fisiche o giuridiche, istituzioni, enti pubblici o privati, con i quali può stipulare accordi, convenzioni e comunque tutti gli atti che si dovessero ritenere necessari, ed attua, nei limiti di legge, tutte le operazioni, anche di carattere economico e commerciale, ritenute strumentalmente utili per il raggiungimento dei propri scopi.
8. L'Associazione intende, nel rispetto delle leggi vigenti, provvedere a riti funebri e alla conservazione dei resti di chi ne sia interessato seguendo gli usi del Buddismo Tibetano.

9. L'Associazione può comunque svolgere, oltre alle attività sopra indicate, attività alle stesse strettamente connesse o accessorie, e, in via secondaria e strumentale, attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale.
10. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4 - Associati

1. L'Associazione è composta da associati ordinari e associati sostenitori.
2. Sono associati ordinari, qualora ne facciano domanda con le modalità indicate all'art. 5 del presente Statuto:
 - a) I profughi tibetani in possesso di documento di viaggio rilasciato dal Governo Indiano (Carta d'identità o altro documento analogo) e, comunque, tutti coloro che siano di origine Tibetana, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
 - b) i membri di famiglie tibetane anche se non di origine Tibetana e indipendentemente dalla loro nazionalità.
3. Sono associati sostenitori coloro che ne facciano domanda con le modalità indicate all'art. 5 del presente Statuto e che abbiano versato all'Associazione il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. La quota associativa per gli associati ordinari ed il contributo annuale per gli associati sostenitori possono essere di diverso ammontare e sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa o del contributo annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei membri minori di quindici anni di età. E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori.
6. Gli Associati sono inoltre tenuti a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché, comunque, a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
7. L'adesione alla Associazione comporta per ciascun associato, iscritto nel registro degli associati da almeno tre mesi, a qualunque categoria appartenga, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e comunque, in relazione a tutte le materie di competenza dell'Assemblea.
8. Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

9. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
10. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.
11. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Articolo 5 – ammissione recesso e radiazione

1. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda scritta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e a questo indirizzata, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad accettarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.
2. Assumono la qualità di associate le persone fisiche che siano state ammesse a far parte della Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'accettazione o il respingimento delle domande per l'ammissione dei nuovi associati entro 90 giorni dal loro ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine non viene comunicata alcuna deliberazione al soggetto che ha presentato la domanda, la stessa si intende accettata.
4. L'Associazione respinge la domanda qualora questa sia presentata da soggetti che non condividano i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione.
5. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e avverso la stessa il soggetto che la ha presentata può, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego, proporre ricorso alla Assemblea, che si pronuncerà alla prima occasione utile.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
7. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia dello stesso, ivi incluso l'obbligo di versamento della quota associativa o del contributo annuale.
8. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:
 - a) per recesso volontario contenuto in lettera raccomandata spedita all'Associazione;
 - b) per mancato versamento della quota associativa o del contributo annuale per l'anno sociale in corso entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;

- c) per decesso;
 - d) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, che abbia posto in essere gravi violazioni dello Statuto o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.
9. La delibera di radiazione deve essere adeguatamente motivata e deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati.
 10. L'Associato radiato può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre ricorso alla Assemblea, che si pronuncerà alla prima occasione utile.
 11. Con la comunicazione della radiazione all'associato, tutti i diritti di questo derivanti dalla qualità di associato vengono sospesi e definitivamente persi nel caso di ratifica della radiazione da parte dell'Assemblea.
 12. L'associato radiato non può più essere riproposto.

Articolo 6 – Patrimonio, entrate e Fondo Sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
 - risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione;
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - elargizioni, lasciti e donazioni con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
2. Le entrate dell'Associazione derivano da:
 - quote associative e contributi annuali come determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - proventi delle attività istituzionali;
 - contributi di privati persone fisiche o giuridiche, di altre associazioni, Fondazioni o Enti del Terzo settore di istituti di credito, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali ove non destinati ad incremento del patrimonio;
 - elargizioni, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali e/o organizzate e continuative;
 - proventi di marginali attività produttive, commerciali e diverse eventualmente esercitate;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale;
3. Il fondo sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi annuali.
 4. I versamenti al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dalla Associazione, può farsi luogo a rimborso di quanto versato al fondo sociale.
 5. Il versamento delle quote associative e del contributo di partecipazione non crea altri diritti oltre quelli indicati dal presente Statuto o dalla normativa applicabile e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
 6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.
 7. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e membri degli organi sociali dell'Associazione durante la vita della stessa, a meno che tale destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea degli associati;
 - b) Il Presidente
 - c) Il Consiglio Direttivo;

- d) L'organo di controllo (ove la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
2. La nomina degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 8 – L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è competente a deliberare sulle seguenti materie:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina e revoca, quando ne ricorrano i presupposti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
 - d) approvazione dei bilanci annuali e della relazione di gestione;
 - e) approvazione i regolamenti ritenuti opportuni per il funzionamento dell'Associazione, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio Direttivo;
 - f) ratifica dei provvedimenti di radiazione degli associati;
 - g) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberazioni attinenti alla dotazione di mezzi per l'attuazione dei programmi di seminari formulati dal Consiglio Direttivo;
 - i) modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - j) scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, nonché devoluzione del suo patrimonio;
 - k) approvazione degli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
2. L'Assemblea in ogni caso delibera in relazione a tutti gli argomenti sottoposti alla stessa da parte del Consiglio Direttivo

3. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
4. L'Assemblea inoltre è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dall'Organo di controllo, ove nominato, o da almeno dieci associati, che potranno proporre l'ordine del giorno.
5. In tale caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee solo gli associati che siano in regola con il versamento della quota annua.
7. Ogni associato in regola con il versamento della quota ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente a un altro associato, non amministratore o revisore, e ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
8. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo della sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli associati come risultante dal registro degli associati, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e, se del caso, delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno della stessa.
9. In prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia in numero degli associati presenti. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
12. Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all'ordine del giorno.
13. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno la maggioranza degli Associati.

14. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, i quali rappresentino almeno la metà più uno degli associati.
15. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
16. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti oppure da qualsiasi altro associato.
17. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Assemblea e dello svolgimento dei lavori ed accerta e proclama il risultato delle votazioni.
18. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:
 - a) Sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) In ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
 - c) Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
 - d) Sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) Ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di associati non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall'Assemblea; nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive, ferma la possibilità di revoca degli stessi da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.
4. Qualora la revoca sia deliberata dal Consiglio Direttivo, la stessa va ratificata dall'Assemblea
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, e in ogni caso se il numero di Consiglieri rimanenti è inferiore al numero minimo, provvede a convocare l'Assemblea per procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri.
6. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
7. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Non potranno rivestire cariche sociali coloro i quali siano incorsi in condanne penali definitive emanate dall'Autorità giudiziaria.
9. Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
10. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza di due terzi dei suoi membri.
11. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata, anche da uno soltanto degli associati, per procedere alla nuova nomina del Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei consiglieri e comunque non meno di due volte l'anno.
13. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, oltre ai Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti, ove nominati.
14. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta per iscritto, anche per mezzo telematico, con comunicazione recapitata agli interessati almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione e deve l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora

e, se del caso, delle modalità di svolgimento della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

15. Nei casi urgenti la convocazione può essere recapitata con mezzi adeguati almeno tre giorni prima della riunione.
16. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.
17. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:
 - a) Sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
 - c) Sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) Ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
 - e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Nominare nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - b) curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti ad altri organi sociali dalla legge e dal presente Statuto.

- c) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- d) proporre all'Assemblea la radiazione degli associati per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- e) assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli associati durante l'attività sociale;
- f) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari verso gli associati frequentatori;
- g) redigere il bilancio preventivo e quello d'esercizio da sottoporre all'Assemblea, nonché deliberare le quote associative e i contributi annuali;
- h) fissare la data dell'Assemblea degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- i) redigere i regolamenti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ritenuti opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- j) formulare i programmi di lavoro dell'Associazione previsti dallo Statuto e sottoporli all'Assemblea;
- k) attuare le delibere dell'Assemblea degli associati;
- l) accettare, con beneficio d'inventario, lasciti ed eredità;
- m) accettare legati e donazioni;
- n) assumere il personale necessario per gestione dell'Associazione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) effettuare operazioni bancarie e di credito;
- p) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio per la difesa e la tutela dell'Associazione nonché a nominare procuratori legali ed avvocati
- q) ratificare, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo assunti dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- r) in ogni caso porre in essere tutte le attività di amministrazione necessarie per la adeguata gestione della Associazione, ad eccezione di quelle riservate all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare ai propri componenti parte delle proprie attribuzioni delineando le formalità e le modalità di svolgimento delle stesse, nonché le relative responsabilità.

Articolo 13 – Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, su incarico del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione ed effettua l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio; verifica il rispetto dello Statuto e dei regolamenti da parte degli associati.
3. E' il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è autorizzato ad eseguire incassi rilasciandone liberatorie quietanze.
4. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
5. Al Presidente possono venire delegati, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, compiti di straordinaria amministrazione.
6. In casi di assoluta necessità e di urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 14 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Consiglio o dagli altri organi sociali.
2. In caso dimissioni o impedimento permanente il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per integrare il Consiglio Direttivo con le modalità previste nell'articolo precedente.
3. Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Articolo 15 - Segretario

1. Il Segretario coadiuva e dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, cura la tenuta dei libri verbali obbligatori e del registro degli associati, attende alla corrispondenza o a quant'altro gli venga delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione tenendone idonea contabilità e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.
2. Il Tesoriere provvede altresì alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e, su mandato del Consiglio Direttivo, al pagamento a terzi ed associati delle eventuali di somme di denaro a questi dovute a qualsiasi titolo dalla Associazione.
3. I libri sociali sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17 – Esercizio sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario incominciano il giorno 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione, un bilancio preventivo, un bilancio consuntivo, e, ove necessario, un bilancio sociale, redatti secondo la normativa applicabile.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 18 – scioglimento dell'Associazione

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, che deve essere deliberato dalla Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal presente Statuto, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
2. Preferibilmente, ove non vi sia contrasto con la regola inderogabile di cui al comma 1 del presente articolo, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni Tibetane con finalità analoghe.

Articolo 19 – Organo di controllo e attività di revisione legale

1. L'Associazione provvede, al ricorrere delle condizioni di legge, alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all' articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo svolge anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
8. Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo dell'Associazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
11. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.
12. L'organo di controllo ove nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in via consultiva e, in caso di irregolarità riscontrate ha il potere di convocare l'Assemblea.
13. La funzione di membro dell'Organo di Controllo o di revisori dei conti è incompatibile con qualunque altra carica sociale, comprese quelle tecniche.
14. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo verranno determinate con apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Controllo medesimo ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 20 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le controversie fra l'Associazione e gli associati e fra gli associati stessi sono sottoposte a un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, due scelti da ciascuna delle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, nominato dai due arbitri così designati.
2. Gli arbitri giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura.

Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

VERBALE DI ASSEMBLEA

MODIFICA DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE: "LA COMUNITA' TIBETANA IN ITALIA - ONLUS"

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno venticinque (25) del mese di maggio in Pomaia, Comune di Santa Luce, Via Poggiberna n. 9, alle ore 9 (nove)

a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto vigente della Associazione, trovasi qui riunito in questo giorno, luogo ed ora l'Assemblea della Associazione "LA COMUNITA' TIBETANA IN ITALIA - ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Approvazione delle modifiche allo Statuto della Associazione "La Comunità Tibetana In Italia - Ente del Terzo Settore".

Assume la Presidenza della presente adunanza dell'Assemblea nella detta sua qualità ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente, il quale constata e fa constatare che è presente l'intero Comitato Direttivo e tutti i soci.

Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della costituzione della presente riunione ed esistendo tutti i presupposti previsti dalla legge il Presidente medesimo dichiara l'Assemblea validamente costituita e, quindi, la presente adunanza idonea a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone

all'Assemblea le modifiche dello statuto che si rendono necessarie per provvedere all'adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le ulteriori modifiche di dettaglio ritenute opportune dal Consiglio Direttivo secondo le attuali esigenze della Associazione.

Il Presidente illustra all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto della Associazione, di cui propone l'adozione, con le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche, integrazioni o aggiunte di maggiore rilevanza.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di modificare lo Statuto in tal senso, con le esposte modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore e con ulteriori modifiche ed integrazioni di dettaglio ritenute opportune secondo le attuali esigenze della Associazione e quindi presenta il nuovo testo dello Statuto.

Lo Statuto adeguato alla nuova a normativa, con le modifiche proposte, viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto lettera "A" (**Statuto della "Associazione – ETS"**).

Dopo breve discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo testo di Statuto in conformità alle proposte del Presidente, Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A" (Statuto dell'Associazione - ETS).

Nell'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore 11 (undici).

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della registrazione del presente atto si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e comma 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Letto, firmato e sottoscritto.

Pomaia, lì 25 maggio 2026

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'P. Pomi', written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, written over a horizontal line.